



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.04/000004-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA CON PISTE PERMANENTI PER ATTIVITÀ MOTORISTICHE E MOTOCROSS, NEI COMUNI DI MAGLIANO ALPI E CARRÙ.

PROPONENTE: LA VALLE SNC DI VIVIANO JACOPO & C., VIA VALLOTTA N. 9, 12060 - MAGLIANO ALPI.

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 05.06.2018 con prot. n. 42134, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Jacopo VIVIANO, in qualità di socio amministratore della società "La Valle Snc di Viviano Jacopo & C.", con sede legale in Via Vallotta n. 9 a Magliano Alpi;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 49 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 12 giugno al 26 luglio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 44185 del 12.06.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- da parte dei predetti soggetti risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - nota prot. ric. n. 54132 del 17.07.2018 dell'**Autostrada dei Fiori** nella quale si rileva quanto segue:
 - *la costruzione di qualsivoglia manufatto, recinzione, scavo, edificazione o piantagione di essenza arborea è disciplinata dagli artt. 16 e 19 del D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 26 del D.P.R. 495/1992 in cui sono stabilite precise distanze di rispetto dai confini di proprietà autostradale ed ai quali si rimanda per le valutazioni del caso;*
 - *per quanto attiene all'adozione di idonee misure di protezione delle realizzazioni previste nel progetto in esame poste in prossimità ed a quota inferiore al viadotto autostradale, si specifica che qualsivoglia soluzione, ivi compresa l'eventuale posa di reti di protezione sullo stesso viadotto, sarà da questa scrivente totalmente addebitata a carico del soggetto attuatore dell'area sportiva".*
- In data 29 agosto 2018, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A., del Settore provinciale Tutela del Territorio e della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, valutata la documentazione agli atti ha unanimemente ritenuto, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto, di dover acquisire integrazioni documentali, di cui alla nota provinciale prot. n. 65498 del 06.09.2018.

- La documentazione integrativa è stata presentata dal proponente in data 22.01.2019 con prot. di ric. n. 4346. La medesima è stata pubblicata sul sito web della Provincia di Cuneo in data 23.01.2019 affinché i soggetti del procedimento presentassero le osservazioni di competenza.

Considerato che:

- Nel corso dell'istruttoria, in seguito alla presa visione della documentazione integrativa depositata, da parte dei soggetti interessati alla procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - nota prot. ric. n. 10404 del 12.02.2018 della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** (ALLEGATO n. 1);
 - nota prot. ric. n. 8743 del 07.02.2019 del **Comune di Magliano Alpi** (ALLEGATO n. 2);
 - nota prot. ric. n. 10464 del 13.02.2019 dell'**ASLCN1** (ALLEGATO n. 3);
 - nota prot. ric. n. 6039 del 29.01.2019 del **Settore provinciale Viabilità Alba - Mondovì** (ALLEGATO n. 4);
 - nota prot. ric. n. 12487 del 20.02.2019 del **Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo** (ALLEGATO n. 5).
- L'istruttoria tecnica ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore

L'area oggetto di intervento:

- non ricade all'interno di aree naturali protette, siti di Natura 2000 della Regione Piemonte e Zone di Protezione Speciali, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- ricade parzialmente in aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- ricade parzialmente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- interferisce con aree perimetrate Fq ed aree Ee del PAI;
- è classificata "zona agricola" nel vigente PRG del Comune di Magliano Alpi;
- è classificata "zona agricola" nel vigente PRG del Comune di Carrù;
- è designata vulnerabile da nitrati ai sensi del DPGR 9/R del 2002.

2. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Ai fini della realizzazione delle opere proposte, il proponente dovrà recepire le seguenti autorizzazioni:

- Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Verifica di coerenza con i limiti delle emissioni sonore;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e s.m.i.;
- Parere di compatibilità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
- Parere sul progetto di compensazione boschiva ai sensi del D. Lgs. 227/2001 e s.m.i.;
- Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i.;
- Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;
- Autorizzazione ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada";

3. dal punto di vista tecnico

Descrizione dell'area

Il progetto, in esame relativo ad impianto sportivo per attività di tipo motoristico, si sviluppa su una superficie di circa 13 ettari nella parte a sud dei rispettivi territori comunali al confine con il comune di Mondovì, inframmezzati dal torrente Pesio catastalmente individuata al foglio 28 di Magliano Alpi e 32 di Carrù.

Descrizione del progetto in esame

L'impianto motoristico prevede la realizzazione di:

- 3 piste da motocross di cui la principale denominata pista 1, la pista 2 ad uso bambini, la pista 3 per allenamento;
- 1 piazzale ad uso paddock e sosta camper;
- Infrastrutture varie necessarie ed indispensabili annesse, rispondenti ai criteri FMI/ASI.

La pista per gare di 1° categoria presenta una lunghezza media di circa 2150 m ed una larghezza di 8,0 mt, oltre alle fasce di rispetto pari a 100 sino a 300 cm per ogni lato. La pista per allenamento è composta da un semplice recinto fettucciato, modificabile secondo l'utilizzo senza alcun movimento di scavo/riporto. Il piazzale utilizzato per sosta camper e paddock si sviluppa su una larghezza di circa 125 m e lunghezza di 150 m per una superficie di circa 1,5 ettari ad aggiungersi altre superfici di risulta e raggiunto mediante viabilità interna costituita da strada di larghezza 8,0 m. Nell'area compresa tra il piazzale e le piste sono dislocate le aree di servizio

destinate alle attività motoristiche (wc-docce-spogliatoi-lavaggio moto). In vicinanza delle piste

sono previste costruzioni adibite a: commissari gara-controllo mezzitribune. Adiacente la struttura

di servizio sopracitata, verrà realizzata una struttura ad uso bar ristorante per la somministrazione

alimentare con club house-infermeria-sala stampa. Le aree a servizio, il paddock, la strada di

accesso ed i parcheggi sono localizzati in corrispondenza del fondovalle nella parte pianeggiante, mentre le piste sono localizzate sui versanti. I manufatti necessari all'esercizio dell'impianto dovranno essere realizzati adottando tecnologie e materiali che meglio si adattano al contesto ambientale e agricolo della zona così da rendere nullo l'impatto visivo. Gli eventuali sbancamenti necessari e le eventuali opere di contenimento (ridotte al numero minimo) saranno realizzate con l'impiego di tecnologie connesse all'ingegneria naturalistica.

4. dal punto di vista ambientale

a) Suolo e sottosuolo / Vegetazione e paesaggio

- Dall'esame degli elaborati progettuali, si evince che la pista in progetto, prossima al Torrente Pesio, andrà ad interessare un'area classificata dal PAI come "Frana quiescente Fq - pericolosità elevata" e una fascia definita come area ad "Esondabilità con pericolosità molto elevata Ee".

Richiamato integralmente l'Allegato n 1 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, si ritiene che gli impatti che ne deriverebbero dalla realizzazione delle opere, siano rilevanti, sia per la componente suolo, con modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo su superfici particolarmente estese, parte delle quali su aree con pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, nonché per la componente vegetazionale, che verrebbe trasformata per superfici rilevanti. Pertanto, è necessario approfondire attentamente l'analisi delle interferenze delle opere in progetto con il quadro dei dissesti in essere.

- Per quanto dichiarato, l'area risulta coperta da boschi in pessimo stato di conservazione e da alternanza di gerbidi incolti per lo più localizzati in corrispondenza del fondovalle. Dalla consultazione del PFT le tipologie forestali presenti sull'area sono: RB10B robinieto e AL00P pioppeto. Complessivamente si prevede l'estirpo di circa 7.000 m² di bosco.

Il proponente afferma che non è prevista la compensazione fisica per superfici boscate oggetto di trasformazione inferiori a 10.000 mq (dichiarate 7000 mq nel caso in esame) e che nella successiva fase di recepimento delle varie autorizzazioni verrà predisposto il calcolo economico della monetizzazione ai sensi dell'art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009.

Si evince tuttavia che, dal rapporto amministrativo n.27/2018 del corpo Regione Carabinieri Forestale - Stazione di Mondovì, pervenuto con protocollo di ricevimento n 76411 del 18/10/2018, la superficie boscata per una superficie di 0,8 ha è già stata asportata senza relativa autorizzazione a partire dal 2014.

b) Sotto l'aspetto igienico sanitario

Richiamato integralmente l'Allegato n. 3 dell'ASLCN1, si formulano le seguenti osservazioni:

- Il locale infermeria non è dotato di idoneo servizio igienico e lavabo;
- non è stato documentato il numero di servizi igienici destinati al pubblico durante le manifestazioni. Si ricorda che il numero di servizi igienici - da valutarsi anche dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo - dovrà essere adeguato al numero degli spettatori ammessi nell'area del parco motocross secondo le previsioni della normativa in materia;
- si ricorda che gli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui civili dovranno essere dimensionati in base al numero di servizi igienici e alla quantità e qualità dei reflui con idoneo recapito finale;
- per quanto riguarda l'area destinata a spiaggia si ricordano la normativa nazionale, le previsioni del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R. *Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)"* e le altre norme regionali in materia.

c) Acque superficiali e sotterranee

E' stata presentata una planimetria "D5-tav 3 trattamento acque-irrigazione pista", dove pare confermata l'intenzione di recapitare nel suolo tramite subirrigazione le acque di lavaggio che si originano durante l'attività di lavaggio delle moto, dopo trattamento in impianto di diseolatura e

dissabbiatura, sia le acque reflue domestiche del locale destinato a bar-ristorazione e dei servizi

dopo fosse imhoff, nonostante il suggerimento di valutare soluzioni di smaltimento alternative.

d) Emissioni in atmosfera

Non si ritiene che l'attività di che trattasi possa rientrare nella definizione di stabilimento di cui alla lettera h) dell'art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto la si pone al di fuori dell'ambito di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La ditta ha fornito un regolamento di gara della federazione motoristica italiana dove al punto 22 della PARTE DICIASSETTESIMA - Regolamento Tecnico è specificato il carburante ammesso "benzina senza piombo" e se ne specificano le caratteristiche. Sono previsti controlli tecnici per l'apposizione della punzonatura.

e) Inquinamento acustico

Il proponente ha allegato un'ulteriore dichiarazione del residente in Via Vallotta che ribadisce la rinuncia al diritto di tutela dall'inquinamento acustico e dichiara, altresì, che s'impegna a cedere la proprietà alla società proponente, concedendo ad essa l'opzione di acquisto.

Il tecnico competente ipotizza l'installazione di due barriere fonoassorbenti di tipo inclinato ad alto assorbimento acustico - 8dB. Sono alte 4 metri ed è inclinate verso la pista di 1 metro; per sua

stessa ammissione sarebbero limitanti per i movimenti e fruibilità del luogo da parte della proprietà del punto ricettore R1, che però ha fornito la dichiarazione di cui sopra.

Permangono i dubbi già espressi sulla sostenibilità di tale dichiarazione. Non si comprende se in forza della stessa il proponente intenda che le barriere non verranno costruite.

Si è rilevato che il regolamento della federazione motoristica italiana, allegato alla documentazione, al punto 19.4 prevede prove fonometriche prima della gara per confronto con i limiti del Regolamento sui controlli fonometrici (che però non è stato allegato).

Non è stato dato alcun riscontro alla richiesta di verificare dal punto di vista teorico il rispetto dei limiti previsti dal DPR 304/2001 per gli impianti sportivi nuovi e dalla classificazioni acustiche dei Comuni coinvolti.

In conclusione, dall'analisi delle integrazioni presentate dallo Studio GAROLINI Niccolò Bartolomeo, non si può autorizzare la costruzione dell'opera di cui in oggetto in deroga ai limiti di legge. Infatti si deve garantire comunque il rispetto della vigente legislazione in materia nei confronti del ricettore R1 che non è legato alla proprietà (di per sé alienabile) ma al concetto stesso di ricettore come disposto dalla DGR 9-11616 del 02/04/04.

f) Gestione terre e rocce da scavo, rifiuti

Viene dichiarato che i 9000 m³ che verranno riutilizzati nella rimodellazione delle superfici di cantiere saranno gestiti ai sensi dell'art. Art.24 del D.P.R. 120/2017. Si indica anche una destinazione esterna al cantiere per 73 m³ di materiale di scavo, che verrà gestito come sottoprodotto, ai sensi del medesimo D.P.R. Non vengono prodotte in questa fase analisi chimiche del terreno.

g) Osservazioni generali e di carattere normativo:

- per quanto riguarda la gestione delle acque reflue, si richiama l'art. 2 della L.R. 48/1993 e s.m.i. che dispone che *“Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, qualunque sia la natura degli scarichi stessi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale”*. Pur rinviando, quindi, alla competenza comunale in materia, in spirito di collaborazione tra Enti si rappresentano perplessità sulla possibilità di autorizzare il convogliamento delle acque reflue provenienti dalla “fossa lavaggio moto” negli strati superficiali del sottosuolo, alla luce di quanto disposto al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *“Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: ... oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti”*. Nel caso di specie, infatti, sebbene in presenza di un sistema di disoleazione, si ritiene doverosi prudenzialmente assumere che nelle acque di lavaggio delle moto possano essere comunque presenti residui di oli minerali, tassativamente non ammessi negli strati superficiali del sottosuolo (l'assoluta inammissibilità della dispersione di dette sostanze sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, neanche in tracce, è ulteriormente suffragata dal fatto che la Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - recante i limiti di accettabilità delle acque reflue industriali scaricate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo - non contempli, neanche a concentrazioni molto basse, il parametro “Idrocarburi”, presente, invece, nella Tabella 3 del medesimo allegato, relativa agli scarichi in acque superficiali e in fognatura).

Valutato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti, così come integrata, sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto, possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, in particolare relativamente ai comparti in precedenza analizzati dalla lett. a) alla lett. g).;

in data 06 febbraio 2019, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e degli apporti istruttori sopra citati, in allegato al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame **debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto la realizzazione della pista di motocross proposta, risulta passibile di determinare negative modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Atteso che

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste:

- la nota prot. ric. n. 54132 del 17.07.2018 dell'Autostrada dei Fiori;
 - la nota prot. ric. n. 67248 del 13.09.2018 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
 - il contributo tecnico del settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 61929 del 21.08.2018
 - il contributo di ARPA di cui alla nota prot. ric. n. 64222 del 31.08.2018;
- in premessa richiamate e depositate agli atti dell'Amministrazione;

Viste altresì:

- la nota prot. ric. n. 10404 del 12.02.2018 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo (ALLEGATO n. 1);
- la nota prot. ric. n. 8743 del 07.02.2019 del Comune di Magliano Alpi (ALLEGATO n. 2);
- la nota prot. ric. n. 10464 del 13.02.2019 dell'ASLCN1 (ALLEGATO n. 3);
- la nota prot. ric. n. 6039 del 29.01.2019 del Settore provinciale Viabilità Alba - Mondovì (ALLEGATO n. 4);
- la nota prot. ric. n. 12487 del 20.02.2019 del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (ALLEGATO n. 5).

in allegato al presente provvedimento, quali parti sostanziali;

- il contributo tecnico del settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 7202 del 31.01.2019;
 - il contributo di ARPA di cui alla nota prot. ric. n. 11431 del 15.02.2019.
- conservati agli atti dell'Amministrazione;

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 6 febbraio 2019, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 05.06.2018 con prot. n. 42134, da parte del Sig. Jacopo VIVIANO, in qualità di socio amministratore della società "La Valle Snc di Viviano Jacopo & C.", con sede legale in Via Vallotta n. 9 a Magliano Alpi in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico del 06 febbraio 2019, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che la realizzazione della pista di motocross proposta, sia passibile di determinare negative modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione, in particolare relativamente ai comparti in premessa analizzati dalla lett. a) alla lett. g).

Il progetto dovrà essere specificatamente orientato a sviluppare tutte le problematiche evidenziate nel presente provvedimento e sopra descritte, nonché formulate dai soggetti interessati nelle note allegate, che qui si richiamano integralmente; tale richiesta non è tuttavia da ritenersi esaustiva delle possibili problematiche e non esime il proponente dal predisporre la documentazione in conformità a tutto quanto dettato dalla Parte seconda, Titolo III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 40/98 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente di settore e dagli strumenti di pianificazione vigenti.

2. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le seguenti note:

- nota prot. ric. n. 10404 del 12.02.2018 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo (ALLEGATO n. 1);
- nota prot. ric. n. 8743 del 07.02.2019 del Comune di Magliano Alpi (ALLEGATO n. 2);
- nota prot. ric. n. 10464 del 13.02.2019 dell'ASLCN1 (ALLEGATO n. 3);
- nota prot. ric. n. 6039 del 29.01.2019 del Settore provinciale Viabilità Alba – Mondovì (ALLEGATO n. 4).
- nota prot. ric. n. 12487 del 20.02.2019 del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (ALLEGATO n. 5).

SEGNALA CHE

- dall'istruttoria tecnica della documentazione è emerso che, parte delle superfici coinvolte dal progetto in esame risultano già oggetto di modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo, in assenza delle dovute autorizzazioni, sia nel territorio del Comune di Magliano Alpi, che in quello del Comune di Carrù;
- dovranno essere espletate le procedure sanzionatorie e di compatibilità paesaggistica degli interventi abusivamente realizzati, al fine di svolgere una corretta e compiuta valutazione del progetto definitivo nella successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Riso

ESTENSORE:

Arch. Patrizia OLIVA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale